

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

22^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente RABINO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni in materia di cooperative agricole» (1655), d'iniziativa dei deputati Bruni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
CIMINO (PSI), relatore alla Commissione ...	3
MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno	3

I lavori hanno inizio alle ore 12,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Disposizioni in materia di cooperative agricole» (1655), d'iniziativa dei deputati
Bruni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1655.

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta del 15 dicembre scorso.

Comunico alla Commissione che hanno espresso parere favorevole le Commissioni 1^a, 2^a e 5^a; non ci è ancora pervenuto il parere della 11^a Commissione, ma sono già decorsi i 15 giorni previsti dal Regolamento.

In merito agli emendamenti 1.1 e 1.2 avevo avanzato delle riserve, che ribadisco anche oggi. Vorrei innanzi tutto osservare che il testo dell'articolo unico approvato dalla Camera dei deputati ha per oggetto: al primo comma la retroattività di una norma del codice civile (precisamente una disposizione del n. 5-bis) dell'articolo 2751-bis del codice civile) concernente i crediti vantati dalle società cooperative agricole, che sono privilegiati, ossia assistiti da una prelazione nelle procedure concorsuali esperibili ai sensi del codice civile per il relativo soddisfacimento; al secondo comma, la possibilità da parte dei creditori privilegiati di esperire il ricorso in opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni di cui al regio decreto n. 267 del 1942.

Pertanto costituiscono oggetto del testo al nostro esame norme che attengono al codice civile e al codice di procedura civile. A tali disposizioni si rivelano estranee le norme proposte con i due emendamenti. Infatti con l'emendamento 1.1 si chiedono interventi finanziari a carico del bilancio dello Stato a sostegno della cooperazione agricola in stato di insolvenza. In particolare si chiede che, nel caso di cooperative di secondo grado di cui sia stata dichiarata la liquidazione volontaria o coatta, i debiti inevasi nei confronti delle cooperative siano assunti a carico del bilancio dello Stato. Con l'emendamento 1.2 si propone di introdurre un articolo su «progetti integrati per la zootecnica» con il quale si tende ad ampliare il campo di applicazione dell'intervento finanziario dello Stato per tale settore.

Si tratta dunque di emendamenti finalizzati ad interventi di carattere finanziario a carico dello Stato, e pertanto palesemente estranei all'oggetto del disegno di legge in esame, che attiene a particolari norme di esclusivo carattere civilistico e ordinamentale.

Per tale motivo dichiaro inammissibili i due emendamenti.

CIMINO, *relatore alla Commissione*. Concordo con il Presidente.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche io sono d'accordo con il Presidente.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

1. Le disposizioni del numero 5-bis) dell'articolo 2751-bis del codice civile, introdotto dall'articolo 18, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si applicano anche ai crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 59 del 1992.

2. I titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992 possono contestare i crediti che, per effetto della nuova disposizione di cui all'articolo 2751-bis, numero 5-bis), del codice civile, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nelle stesse disposizioni.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTTSSA MARISA NUDDA

